



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 1749/2011

Novara, li 24/05/2011

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/48

OGGETTO: FRI-EL BRIONA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN BRIONA, REGIONE CASCINETTE

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 26/05/2011 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: FRI-EL BRIONA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN BRIONA, REGIONE CASCINETTE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ♦ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ♦ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Considerato che in data 6 ottobre 2010, prot. prov. n. 164041 dell'8 ottobre 2010, è pervenuta la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla ditta Fri El Briona Società Agricola S.r.l., con sede legale in Bolzano, Piazza del Grano n. 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Briona, Regione Cascinette, Foglio catasto 9, Mappali 89, 90, 91, 92, 270, 317, 318;

dato atto che nel corso della prima seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 9 novembre 2010 presso la Provincia di Novara, è emerso che parte dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto è destinata, dalla strumentazione urbanistica comunale vigente, a "viabilità di nuova previsione", ciò comportando l'impossibilità da parte del Comune di rilasciare il Permesso di Costruire;

ritenuto pertanto di dover chiedere al Proponente o la rilocalizzazione dell'impianto oppure il ritiro del progetto;

vista la nota inviata dal Proponente e pervenuta in data 25 novembre 2011, prot. prov. n. 196640 del 30/11/2010 con la quale viene comunicato il riposizionamento dell'impianto su terreno limitrofo (Foglio 9, mappali 87, 88, 89, 90, 91, 317, 318);

considerato che in data 9 dicembre 2010, prot. prov. n. 205267 del 15/12/2010 sono pervenuti gli elaborati progettuali rivisti in funzione della nuova ubicazione dell'impianto:

Visti:

- ♦ gli atti della seconda seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 8 febbraio 2011 presso la Provincia di Novara;

Determina 2011/1749 - pag. 2



- ♦ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 21 marzo 2011, prot. prov. 54110 del 23/03/2011;

Visti inoltre:

- ♦ il parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 14 marzo 2011, prot. VVFF 2655;
- ♦ la Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA e trasmessa con nota 42080/SC11 del 2/05/11;
- ♦ il parere favorevole espresso da A.S.L. "NO" con nota n. 16460 del 4/05/2011;
- ♦ il preventivo di connessione emesso in data 19/11/2010 da ENEL (Cod. di rintracciabilità T0167460) ed accettato dalla ditta e la relativa Specifica Tecnica;
- ♦ il Permesso di Costruire n. 3 del 6 maggio 2011 rilasciato dal Comune di Briona, allegato al Provvedimento n. 10/11/B rilasciato dallo SPUN dell'Unione Novarese 2000;

valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

tenuto conto che l'Allegato IV, Parte I, lettera ff), indica fra gli impianti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera quelli di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

considerato che l'impianto in esame verrà realizzato in zona agricola, destinazione prevista dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Fri El Briona Società Agricola S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Briona, Regione Cascinette, Foglio catasto 9, Mappali 87, 88, 89, 90, 91, 317, 318;

Visti:

- ♦ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ♦ il Decreto 10 settembre 2010;
- ♦ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ♦ il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- ♦ la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874;



- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 9 novembre 2010 e 8 febbraio 2011;
- di rilasciare alla ditta Fri El Briona Società Agricola S.r.l. con sede legale Piazza del Grano n. 3 a Bolzano, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Briona, Regione Cascinette, Foglio catasto 9, Mappali 87, 88, 89, 90, 91, 317, 318;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati:
 - nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - nel Provvedimento n. 10/11/B del 6 maggio 2011 rilasciato dallo SPUN dell'Unione Novarese 2000;
- di autorizzare la realizzazione delle opere di collegamento alla rete ENEL (fabbricato cabina e linea elettrica di collegamento ad essa dell'impianto di produzione) come riportate nella Specifica tecnica di ENEL sottoscritta dal Proponente in data 3/12/2010 (codice di rintracciabilità della richiesta T0167460). Per la costruzione del tratto di linea elettrica dalla cabina al punto di connessione alla rete di distribuzione di ENEL, la ditta dovrà presentare la DIA al Comune di Briona, allegando il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, gli accordi per il passaggio della linea sottoscritti dai proprietari dei terreni nonché la valutazione del rispetto dei limiti di campo elettrico e magnetico generato dalla tratta di linea;
- di subordinare l'emungimento di acqua da pozzo all'ottenimento della concessione di derivazione secondo i disposti del regolamento regionale 10R/2003;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative



vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Briona ed all'ARPA;

- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- di stabilire che vige l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. L'obbligo di dismissione non riguarda l'impianto di rete;
- entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento dovrà essere presentata una relazione in cui sia indicata la stima della vita utile, la descrizione delle modalità di dismissione dell'impianto e di smaltimento del materiale utilizzato, contenente una valutazione dei costi di costruzione dell'opera, di dismissione della stessa e le modalità ed i costi di ripristino dello stato dei luoghi. Sulla base di tali importi si stabilirà l'ammontare della cauzione di cui alla lettera j), p.to 13.1, Parte III dell'Allegato al Decreto 10/09/2010;
- i lavori di costruzione devono essere iniziati entro un anno dalla data del Permesso di costruire ed ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio. Decorsi inutilmente tali termini il presente provvedimento perde efficacia;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Briona ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza dei Servizi;
- di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire in materia;
- di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio qualità dell'Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.



F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Avv. Antonino PRINCIOTTA)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 17/05/2011



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03

PRESCRIZIONI GENERALI

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente allegato.

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Briona, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia, biomasse vegetali (quali ad es. insilati di mais, di loietto, di triticale o grano, Mais granella). L'utilizzo di biomasse diverse rispetto a quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA;
5. ai fini dell'utilizzo agronomico del digestato, in ogni condizione di esercizio, il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico dovrà essere costituito da effluente zootecnico, qualora tale percentuale non dovesse essere rispettata, almeno sei mesi prima di procedere allo spandimento del digestato la Ditta dovrà presentare domanda per attività di recupero rifiuti R10, salvo eventuali modifiche delle normative regionali e/o statali in materia;
6. la gestione e l'utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R e nella D.G.R. 23/02/2009, n. 64-10874, Allegato parte B);
7. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;

8. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Briona e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
9. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
10. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;
11. al fine di mitigare l'impatto ambientale dell'opera nonché le interferenze con la rete ecologica dovranno essere effettuate le opere di mitigazione proposte contestualmente al progetto di variante, Allegato 10, "Relazione illustrativa" (dicembre 2010). La Ditta dovrà provvedere alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale;
12. gli involucri parzialmente interrati aventi funzione di contenimento dei liquami e del digestato (digestori compresi) dovranno essere posti a quote superiori a quelle di massima risalita della falda acquifera anche considerando cautelativamente le influenze locali dovute ad eventuali perdite idriche nel sottosuolo legate alla presenza di canali e/o all'attività irrigua;
13. in relazione alle condizioni di pericolosità geomorfologia evidenziate ad alla presenza locale di una fitta rete di canali irrigui, ivi compreso il Cavo Ladro, spetterà alla progettazione, di concerto con il Geologo professionista incaricato, adottare opportune soluzioni tecniche, anche in funzione della previsione di vita utile dell'impianto, affinché le strutture da realizzare e le aree destinate alle attività lavorative non possano in alcun modo essere interessate da fenomeni di allagamento e/o ristagno d'acqua superficiale in grado di recare pregiudizio all'ambiente e/o alla salute dell'uomo;
14. la progettazione dovrà necessariamente assumere le prescrizioni del Geologo incaricato e le indicazioni derivanti dalla modellazione geotecnica effettuata (par. 5 della Relazione geologica tecnica ed integrazioni);
15. la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;

16. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
17. al fine di evitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà attuare scrupolosamente tutte le cautele e procedure operative indicate nel progetto, procedendo sistematicamente al compattamento delle biomasse ed alla loro copertura con teli plastici ancorati alle pareti di contenimento ed opportunamente zavorrati, anche al fine di conservarle in modo ottimale;
18. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
19. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
20. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
21. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 14 marzo 2011, prot. VVFF 2655;
22. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
23. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati; la frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione delle condizioni climatiche;
24. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
25. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
26. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
27. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

TECNICHE GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
4. dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, di biomasse distinte per tipologia e la data di avvio al processo di digestione anaerobica; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo. Si ritiene valido anche un registro su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati.

RUMORE

1. Completato l'insediamento dell'impianto, dovrà essere eseguita una valutazione fonometrica finalizzata a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, sia in periodo diurno che notturno, le cui risultanze dovranno essere inviate a Provincia ed ARPA;
2. onde ovviare al possibile disturbo rumoroso generato dai mezzi agricoli durante la fase di conferimento del prodotto, il conferimento delle biomasse sarà autorizzato dalle ore 8.00 alle ore 21.00. Qualora l'Azienda avesse necessità di effettuare il conferimento delle biomasse agricole al di fuori della fascia oraria di cui sopra, si richiede che sia prodotta una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. Piemonte 02/02/2004 n. 9-11616;
3. relativamente alla fase di cantiere, per le lavorazioni maggiormente rumorose, dovrà essere valutata la necessità di richiedere l'autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 52/2000;
4. dovranno essere installate le barriere in prossimità dell'impianto di refrigerazione del motore, così come previsto al capitolo "Misure di mitigazione del rumore" del documento allegato alla domanda di autorizzazione

SCARICHI IDRICI

1. Le portate di immissione delle acque meteoriche nel Cavo Ladro dovranno essere commisurate e gestite in modo tale da non provocare problematiche idrauliche lungo il canale con eventuali ripercussioni nelle aree limitrofe (es. fenomeni di allagamento);
2. periodicamente dovrà essere verificata l'integrità del rivestimento di protezione del canale previsto in corrispondenza del punto di immissione affinché siano evitati fenomeni erosivi locali;

3. per quanto riguarda la gestione delle acque nere, dovrà essere osservato quanto previsto nel progetto presentato che prevede una gestione separata rispetto alle acque meteoriche e lo smaltimento in vasca a tenuta periodicamente da ripulire;
4. al fine di limitare il quantitativo delle acque meteoriche scaricate, dovranno essere attuati, ove possibile, sistemi di riutilizzo dell'acqua piovana per gli usi meno pregiati;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Gli impianti dovranno essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei valori di emissione indicati nell'Allegato I, Parte III, p.to 1.3 a), alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
2. nella gestione dell'impianto dovranno essere adottate le tecnologie per la riduzione degli NO_x e del CO indicate nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di autorizzazione;
3. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei seguenti parametri, sia in concentrazione che in flusso di massa: COV, CO, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro, ossidi di zolfo e polveri totali, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno successivamente essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Briona;
4. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
5. i condotti per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
6. ad opera completata e ad attività avviata, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione:
 - della concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
 - del parametro λ, il "rapporto tra l'effettivo valore di aria comburente immessa in camera di combustione e l'aria comburente stechiometrica necessaria per la combustione";
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale

eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;

8. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza al fine di consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
9. nel biogas in entrata dovrà essere mantenuto monitorato il parametro H₂S che non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v in conformità alla sez. 6, parte II dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

MONITORAGGI

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
2. analisi semestrali sul digestato prodotto presso l'impianto;
3. analisi annuale delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH₄, CO₂, N₂, NH₃, H₂S, HF, HCl, polveri, nonché potere calorifico inferiore ed umidità;
4. analisi triennale delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COV), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, ossidi di zolfo e polveri totali (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con ameno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPA). Il rilevamento delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
5. report annuale dei parametri:
 - concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
 - parametro λ, ovvero il "rapporto tra l'effettivo valore di aria comburente immessa in camera di combustione e l'aria comburente stechiometrica necessaria per la combustione";
6. registrazione dell'energia (termica ed elettrica) prodotta dall'impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;
7. monitoraggio annuale dei parametri IRE, LT e rendimento elettrico netto annuo, da confrontare con i valori stabiliti ed aggiornati dall'AEEG.